



Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari

Prot. n. 1131

Sassari, 24 maggio 2018

A TUTTI I PRATICANTI AVVOCATI

Oggetto: *Inosservanza Convenzioni per la disciplina del tirocinio dei praticanti presso gli Uffici Giudiziari ex art.73 d.l. n.69/2013*

Egregio Dottore,

in occasione delle verifiche periodiche effettuate sulle posizioni individuali dei propri iscritti e dell'attività istruttoria conseguente alle istanze pervenute, con particolare riferimento a quelle volte all'ottenimento della convalida dei semestri in ragione dell'espletamento del Tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, si è verificato il non sempre puntuale rispetto delle Convenzioni stipulate dal Consiglio, da parte dei propri iscritti.

Si rammenta, infatti, che in virtù della Convenzione stipulata con il Tribunale di Sassari, il Tribunale dei Minori, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, il Tribunale di Sorveglianza e la Corte d'Appello, *il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso i citati Uffici Giudiziari deve presentare PREVENTIVAMENTE al Consiglio dell'Ordine di Sassari relativa comunicazione, accompagnata da una attestazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 avente ad oggetto i dati dell'avvocato presso cui svolge la pratica forense e dei suoi colleghi di studio, soci, associati e che comunque svolgano la propria attività professionale nei medesimi locali. In caso di integrazione della pratica presso altro avvocato, il praticante è tenuto a comunicare altresì al Consiglio dell'Ordine i dati dell'avvocato presso cui integra la pratica e dei suoi colleghi di studio, soci, associati o che comunque esercitino la professione nei medesimi locali. Nella medesima circostanza, il praticante si deve impegnare a svolgere il tirocinio/stage formativo nel rispetto della legge e del codice deontologico ed in conformità con quanto previsto nella convenzione. Il Consiglio dell'Ordine, ricevute le comunicazioni in oggetto, ove lo ritenga può procedere all'audizione del praticante ed eventualmente raccogliere ogni informazione ritenuta utile per i fini in oggetto (v. art.3 Convenzione).*

Detta previsione dev'essere letta in stretta correlazione con quanto stabilito dalla legge e dalle Convenzioni medesime in termini di obblighi e responsabilità del praticante, determinanti in caso di violazione, non solo l'interruzione del Tirocinio ma altresì anche una sua eventuale responsabilità disciplinare (v. artt.8 e 14 Convenzione; cfr. D.L. n.69/2013, L.n.247/2012).

Da ultimo si avvisa che il Consiglio, ai sensi dell'art.14 delle Convenzioni in oggetto, non potrà esimersi dal segnalare eventuali inosservanze e violazioni delle Convenzioni da parte del tirocinante al competente Ufficio Giudiziario, affinché possa provvedere a quanto di sua competenza anche ai sensi dell'art.73 comma 9 D.L. n.69/2013.

Distinti saluti

Il Presidente
Mariano Mameli